

ROMA, 20 novembre 2020

L'INTERVENTO

Salva registri eolici, perché la Consulta dà ragione agli operatori

La sentenza consolida il recente orientamento giurisprudenziale e normativo volto a riequilibrare i rigidi poteri sanzionatori del Gse

di Stefano Lucarini*



La disciplina degli incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili ha attraversato diverse fasi, e la corsa che ha caratterizzato gli anni dal 2005 al 2010, favorita da un ricco sistema di incentivi e da un quadro di riferimento certamente molto complesso, ha conosciuto, come noto, un brusco stop nel successivo decennio quando, a far data dall'adozione del Decreto Romani (D.Lgs. 28/2011), il Governo ha ritenuto necessario cercare di riequilibrare un settore in formidabile,

e per certi versi incontrollata, espansione.

Purtroppo, a distanza di circa 10 anni dall'adozione del Decreto Romani, i proclamati obiettivi di stabilità sembrano essere stati disattesi, considerata la continua e incoerente sovrapposizione di norme nazionali, si pensi, per tutte, al c.d. Spalma Incentivi, la forte variabilità (ed imprevedibilità) degli orientamenti del Legislatore ed il rigido atteggiarsi dei poteri sanzionatori del Gse.

Ebbene, proprio nell'instabile contesto della normativa Fer, un ruolo centrale è stato di certo rivestito dalla disciplina dei poteri di controllo, verifica e sanzione riconosciuti al Gse proprio dal Decreto Romani, con il suo - ormai famigerato - articolo 42.

L'effettivo esercizio di questi poteri negli anni è stato - a detta di molti - caratterizzato da eccessivo formalismo, rigidità, mancanza di proporzionalità e da un velato carattere punitivo.

In particolare, in attuazione del quinto comma dell'articolo 42 del Decreto Romani, il ministero dello Sviluppo Economico, sulla base degli elementi forniti dal Gse, ha adottato il D.M. 31 gennaio 2014, volto a definire la disciplina delle procedure di controllo ai fini dell'erogazione degli incentivi, nel quale è contenuto un elenco, si badi, a carattere non tassativo, delle violazioni rilevanti che possono determinare il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza con l'integrale recupero delle somme già erogate. Tale disciplina è subito apparsa ai più in contrasto con un (naturale) principio di certezza delle regole la cui violazione comporta l'applicazione di sanzioni, ingenerando negli operatori un forte sentimento di sfiducia, dato che per qualsiasi violazione accertata da parte del Gse (quand'anche di carattere solo documentale) ed a prescindere da qualsivoglia considerazione circa la sussistenza o meno dell'elemento soggettivo, o del vantaggio ottenuto, la sanzione della decadenza dagli incentivi risulta(va) inevitabile, con una evidente sproporzione tra la violazione e la sanzione.

In questo quadro fortemente penalizzante per gli operatori, sono venuti ad inserirsi i numerosi interventi normativi volti, progressivamente, ad attenuare l'originario rigore dell'art. 42 del Decreto Romani.

Tra le novità più rilevanti, si pensi alla modifica introdotta dalla legge di bilancio 2018 che, in luogo dell'automatica revoca, all'occorrere di determinate violazioni, ha previsto per il Gse l'obbligo di procedere alla decurtazione dell'incentivo in una misura ricompresa tra il 20 e l'80 per cento in ragione dell'entità della violazione medesima, e, inoltre, ha introdotto l'ulteriore principio, mutuato dal ravvedimento operoso, che consente, in caso di denuncia spontanea da parte del soggetto responsabile, che la decurtazione possa essere ridotta di un terzo.

Successivamente, con l'articolo 13 bis della l. 128/2019 l'entità delle sanzioni è stata ulteriormente diminuita, variando in un range compreso fra il 10% e il 50% e non più tra il 20 e l'80%, e, nel caso di denuncia spontanea, ridotta della metà e non di un terzo, come nella previgente formulazione.

Il Legislatore ha inoltre previsto che le nuove disposizioni siano applicate anche ai procedimenti amministrativi pendenti e, su richiesta dell'interessato, anche a quelli definiti con sentenza non ancora passata in giudicato.

Da ultimo, il recente intervento del DL Semplificazioni che con l'art. 56, comma 7 ha chiarito come il Gse possa disporre la decadenza dagli incentivi solo in presenza dei presupposti fissati dall'articolo 21 *nonies* della legge n. 241/1990 e, comunque, entro un termine non superiore a 18 mesi.

In questo quadro, si inserisce la recente sentenza n. 237/2020 della Corte Costituzionale, recante la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 42, comma 4-sexies, nell'ambito del giudizio relativo alle limitazioni applicative del cosiddetto "Salva Registri Eolici".

La Corte, accogliendo le istanze proposte dagli avvocati dello Studio Tonucci & Partners, ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale della suddetta disposizione, in quanto lesiva dei principi di uguaglianza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

In particolare, la Consulta ha ritenuto discriminatoria, a fronte delle permanenti difficoltà interpretative su una materia multilivello e in continua evoluzione sul piano normativo, come quella dei titoli abilitativi in questione, la limitazione della "riammissione" agli incentivi, contemplata dalla previsione censurata, solo agli impianti (eolici) che avevano richiesto l'iscrizione nel registro per l'anno 2012 (EOLN-RG2012), a parità di condizioni e non anche agli impianti iscritti nei successivi diversi registri.

La sentenza rappresenta un importante tassello nell'ambito della giurisprudenza nel settore dell'incentivazione delle fonti di energia rinnovabile, giacché, nel ribadire che i provvedimenti sanzionatori di decadenza dagli incentivi debbano sempre rispettare i principi di adeguatezza e proporzionalità tenendo conto, nell'irrogazione della relativa sanzione, della effettiva gravità della violazione posta in essere, ha inoltre precisato come il solo elemento temporale non possa determinare una ingiustificata disparità di trattamento, consolidando così il recente orientamento giurisprudenziale e normativo volto a riequilibrare i rigidi poteri sanzionatori del Gse.

***partner di Tonucci & Partners**

TUTTI I DIRITTI RISERVATI. È VIETATA LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE IN QUALUNQUE FORMATO.

Privacy policy (GDPR)
www.quotidianoenergia.it